

Parti

Ricorrente: Český Rozhlas

Convenuta: Odvolací finanční ředitelství

Questione pregiudiziale

Se un'emittenza radiofonica di diritto pubblico, finanziata mediante il canone pagato a norma di legge — al cui pagamento è tenuto colui che è proprietario di un apparecchio radiofonico, colui che lo detiene o colui che in base ad altro titolo sia autorizzato all'uso di un apparecchio siffatto, e il cui importo è fissato dalla legge — possa essere considerata una «prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, la quale deve essere esentata dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), di tale direttiva, o se si tratti invece di un'attività non economica che non è affatto soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 2, della sesta direttiva, alla quale non è pertanto applicabile l'esenzione di cui all'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della stessa direttiva.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 21 gennaio 2015 — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen

(Causa C-24/15)

(2015/C 138/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Josef Plöckl

Convenuto: Finanzamt Schrobenhausen

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 22, paragrafo 8, e 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, del 17 maggio 1977, autorizzino gli Stati membri a negare un'esenzione per una cessione intracomunitaria (nel caso di specie, un trasferimento intracomunitario) qualora, pur non avendo il fornitore adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste in relazione a requisiti formali in sede di registrazione del numero d'identificazione IVA, non sussista alcun elemento che deponga a favore della sussistenza di un'evasione fiscale, il bene sia stato introdotto in un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per il riconoscimento dell'esenzione.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, come modificata).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 22/01/2015 — Pippo Pizzo/CRGT srl

(Causa C-27/15)

(2015/C 138/39)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana